Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 119 del Registro
del 16·10·2015

Oggetto: Ricorso Pubblicarus s.r.l. c/ Comune di Palma di Montechiaro **- Nomina legale.**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 *del mese di* ottobre *, alle ore* ~~e minuti~~ /// 9,50, *nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:*

		Presente	Assente
- ***AMATO PASQUALE***	***Sindaco***	☒	☐
- ***BALISTRERI DANIELE***	***Assessore***	☒	☐
- ***DI MICELI GIUSEPPE***	***Assessore***	☒	☐
- ***SALERNO VINCENZO***	***Assessore***	☒	☐
- ***VINCI AGATA***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che in data 11/06/2015, personale della P.M. ha elevato a carico della ditta Pubblicarus con sede a Mazzarino n.2 verbali: bolletta n.390 e bolletta n.391. Il verbale relativo alla bolletta n.390/2015 è stato regolarmente pagato.

Che in data 06/08/2015 perveniva comunicazione di udienza di prima comparizione, fissata dal Giudice di Pace di Agrigento per il giorno 12/11/2015, per ricorso proposto dalla ditta Pubblicarus avverso il verbale di cui alla bolletta n.390/2015;

Vista la nota prot. n.31902 del 5.10.2015 con la quale l'Ufficio Polizia Municipale ha trasmesso il ricorso proposto dalla ditta Pubblicarus con l'allegata documentazione, al fine di proporre opposizione;

Considerato che è necessario, al fine di evitare danni all'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Giudice di Pace di Agrigento nel ricorso proposto dalla ditta Pubblicarus, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosa Di Blasi

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Giudice di Pace di Agrigento nel ricorso proposto dalla ditta Pubblicarus, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Comune di Palma di Montechiaro
Polizia Municipale

Prot. n° 31902
del 05-10-2015

All'Ufficio Affari Legali
Sede

OGGETTO: Trasmissione atti. Ricorso proposto dalla ditta Pubbli Icarus. Udienza di prima comparizione il 12/11/2015.

Si trasmettono, in allegato, gli atti relativi al ricorso presentato dal sig. Faraci Salvatore Luigi, in qualità di legale rappresentante della ditta Pubbli Icarus, con sede a Mazzarino, avverso al verbale di infrazione al CDS n. 390/2015.

In merito al ricorso in questione questo Ente dovrebbe costituirsi in giudizio, per i motivi di seguito specificati.

Va evidenziato che in data 11/06/2015, personale di questa P.M. ha elevato a carico della ditta Pubbli Icarus con sede a Mazzarino n. 2 verbali: bolletta n. 390 e bolletta n. 391. Il verbale bolletta n. 390/2015 è stato regolarmente pagato.

In data 06/08/2015 perveniva comunicazione di udienza di prima comparizione, fissata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento (udienza 12/11/2015), per ricorso proposto dalla ditta Pubbli Icarus avverso il verbale bolletta n. 390/2015.

Come detto il verbale n. 390/2015 risulta pagato e pertanto, un verbale pagato non può essere oggetto di ricorso.

Il ricorrente chiede l'annullamento del verbale bolletta n. 390/2015. sostenendo:

1. Di non essere proprietario di un impianto pubblicitario abusivo in via Marx,
2. Di non aver avuto rapporti commerciali con la ditta R7 supermercati,
3. Che l'art. 23 del Codice della Strada non prevede il comma 11 bis;

In merito a quanto affermato al punto 1, si precisa che il sig. Faraci Salvatore Luigi risulta avere di due impianti pubblicitari abusivi (uno in via Diaz e uno in via Marx) come si evince dal provvedimento di diffida n. 19923 emesso in data 22/10/2009 dal locale U.T.C. a rimuovere gli impiantie dalla richiesta di autorizzazione presentata dalla stessa Pubbli Icarus, prot. n. 18879 del 07/10/2009.

In merito a quanto affermato al punto 3 si precisa che il comma 11 è esatto e il "bis" è un refuso di stampa. L'errata indicazione del comma non è causa di nullità del verbale, anche perché la violazione contestata è descritta in modo chiaro nello stesso verbale (Cassazione sentenza n. 19906/09 allegata).

Si allega:

1. Comunicazione prima Udienza del Giudice di Pace di Agrigento, con allegato ricorso proposta dal Sig. Faraci Salvatore Luigi, in qualità di legale rappresentante della ditta Pubbli Icarus;
2. Copia del verbale n. 390/2015;
3. Copia del bollettino relativo al verbale n. 390/2015 pagato;
4. Copia del provvedimento di diffida a rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi emesso dal locale U.T.C.

Il personale della P.M.

Visto:
Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

Pol. Mun.
Uffici Legali

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - http://gdp.giustizia.it

Si comunica a:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
VIA FIORENTINI N. 89
92020 PALMA DI MONTECHIARO
AG

Fax 0922-869539

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **1738/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: **PRESTIA MICHELINA**

Data e ora prossima udienza: 12/11/2015 09:30

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale LA SOCIETA' POUBBLI ICARUS S.R.L.

Difeso da:

Resistente Principale COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Difeso da:

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0025356
del 06/08/2015

Agrigento 31/07/2015

IL CANCELLIERE

Cron. 3823/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEL MANDAMENTO DI AGRIGENTO

R.G. N. 1738/2015

Il Giudice di Pace

Visto il ricorso promosso dalla Società Poubbli Icarus s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Visti gli artt. 5,6,7 del D.Lvo n. 150 del 2011

Visto la richiesta di sospensione

Fissa

Per il giorno 12/11/2015 ore 9.30. l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione, riservandosi in quella sede di fissare l'ulteriore udienza per la trattazione del merito della questione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto e del pedissequo ricorso al procuratore del ricorrente e Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro-tempore.

Agrigento, li 30/08/2015 30/08/2015

Il Giudice di Pace

Dott.ssa. Michelina Prestia

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
in data 31 AGO 2015
IL CANCELLIERE B3
(Dott.ssa Donatella Guarneri)

All' Ill.mo Giudice di Pace di AGRIGENTO

RICORRE

La società Pubbli Icarus s.r.l., con sede legale a Mazzarino (CL) via Pisano n.8, in persona del suo amministratore Sig. Faraci Salvatore Luigi, nato a Mazzarino il 18/09/1976 domiciliato c/o la sede legale della società:

AVVERSO

Il Verbale di violazione alle norme del N. C.d. S. n°20 (bollettario), bollerta n° 390 notificato in data 01/07/2015 emesso dal Comando di Polizia Municipale di Palma di Montechiaro (AG).

Per i seguenti motivi:

Nel verbale si contesta la violazione all'art. 23 del Nuovo C.d.S. e precisamente il comma: 4 e11 bis, perché collocava in via C. Max f.te civ. 27 nr. 01 manifesto pubblicitario reclamizzante il marchio " R7 Supermercato" senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Comune.

FATTO

Premesso: che la società ricorrente non ha alcun impianto pubblicitario installato in via C. Max nel Comune di Palma di Montechiaro, ma bensì in via Roma e quindi i commi citati non possono trovare campo d'applicazione , altresì la stessa società non ha mai avuto nessun rapporto commerciale con la ditta reclamizzata "R7 Supermercati" e ciò può essere ampiamente dimostrato.

Altresì faccio notare all'adito Giudice:

1. Che il comma 11 bis non esiste all'interno dell'art. 23 del Nuovo C.d.S .
2. Che gli agenti accertatori, hanno accertato l'installazione di un impianto pubblicitario sprovvisto di autorizzazione in via A. Diaz f.te civ 204 e nel contempo menzionano e contestano la violazione in altra via e precisamente in via C. Marx f.te civ. 27.

Da queste imprecisioni si denota la non collaborazione tra gli uffici Comunali preposti al controllo e alla

gestione dell'impiantistica pubblicitaria nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro.

Considerato che:

Si è dinnanzi ad un palese vizio di forma e che l'odierna ricorrente sarebbe costretta già da subito a subire una grave ingiustizia.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Agrigento , contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecutorietà del verbale de quo, ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo nonché privo di alcun effetto giuridico all'opposto verbale di contestazione e per l'effetto, dichiarare non dovuto il pagamento della sanzione irrogata pari a €.450,60.

Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio ovvero in subordine con compensazione delle spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.n.488/99, si dichiara che la presente controversia ha un valore di €. 450,60 .

Alla presente si allega:

1. Copia del verbale;
2. Copia fotografica del nostro unico impianto pubblicitario installato in via Roma.

Mazzarino li 29/07/2015

Pubbli Icarus srl

L'Amministratore

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data 29 LUG 2015
(Dott. ...)

ALL'ATTENZIONE
DELLA SIG.RA ZARBO
ALLEGATO AL RICORSO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Sede Ufficio: Via Fiorentino Tel.: 0922-799365 Fax: 0922-969518
email: polizia.municipale@comune.palmadimontechiaro.ag.it

Bollettario n° 20
Bolletta n° 390

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno 20[illegible] giorno undici, del mese di giugno, ore 11,00, Via A. Diaz di fronte civico 204, i sottoscritti Assistenti Capo della P.M. Santamaria Angelo e Capobianco Natalino, hanno accertato l'istallazione di un impianto pubblicitario, sprovvisto della prescritta autorizzazione del Comune, pertanto si procede alla contestazione di seguito indicata.

TRASGRESSORE

Ditta: Ludi Novate Lillo Sicilia s.r.l. con sede in via Zona Industriale A.S.I. capannone n. 18 - 81030 Gricignano di Aversa (Caserta)
Legale rappresentante: Podini Patrizio, nato a Bolzano il 28/01/1939, residente c/o società denominata Lillo Sicilia s.r.l. con sede in via Zona Industriale A.S.I. capannone n. 18 - 81030 Gricignano di Aversa (Caserta) in qualità di legale rappresentante della società denominata Lillo Sicilia s.r.l.

Si precisa che il trasgressore era assente al momento dell'accertamento.

PROPRIETARIO - OBBLIGATO IN SOLIDO

Ditta: PUBBLI ICARUS s.r.l. con sede legale in via Pisano n. 8 , Mazzarino (CL)
[illegible]
[illegible] legale: Faraci Salvatore Luigi, nato a Mazzarino il 16/09/1976, domiciliato c/o PUBBLI ICARUS s.r.l. con sede legale in via Pisano n. 8 , Mazzarino (CL)

VIOLAZIONE

Il predetto trasgressore ha violato la norma di cui all'art. 23 commi 4 e 11 bis c.d.s., per avere istallato in via K. Marx di fronte civico 21, un manifesto pubblicitario, reclamizzante il marchio " RT Supermercati ", senza la prescritta autorizzazione di questo comune.

Ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater sarà eseguita la rimozione dell'impianto pubblicitario.

Modalità di pagamento:
Entro 5 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio nella misura ridotta del 30%, pari a € 295,40, più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. L'importo che dovrà versare è di Euro 324,00

Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio, pari al minimo fissato dalla norma di Euro: 422,00 più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. L'importo che dovrà versare è di Euro 450,60

I verbalizzanti: Ass. Santamaria Angelo - Ass. Capobianco Natalino

Il responsabile dell'immissione e trasmissione: ISP C. Zarbo (art. 3, comma 2, d.lgs 12/02/93 n.39)

Il responsabile: C.to Dornand S.

MODALITA' DI PAGAMENTO

...del presente verbale in misura ridotta, per l'importo di cui retro, può essere

...Uffici della Polizia Municipale, siti in via Fiorentino 89, Palma di Montecchiano

...ante versamento in conto corrente postale n. 1014363210 intestato a COMUNE DI PALMA MONTECHIARO POLIZIA MUNICIPALE. UFFICIO CONTRAVVENZIONI indicando la causale, il numero e la data del verbale, il numero di protocollo e la data di notifica.

...fotografici riferiti all'impianto pubblicitario sono custoditi negli archivi informatici di questo ...ando di P.M.. La visione è gratuita mentre il rilascio di copia è subordinato al pagamento di una ...di Euro 1,00 per ogni foto su carta comune in b/n formato 9x13 e di Euro 2,50 su carta comune a colori formato 3x13 (delibera G.M. n.58/2012)

AVVERTENZE

Avverso il presente accertamento è ammesso ricorso entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica, al Prefetto di Agrigento con raccomandata A/R o tramite l'organo accertatore con presentazione presso il Comando della P.M. in via Fiorentino 89, o con invio a mezzo raccomandata A/R; oppure al Giudice di Pace di Agrigento.

Ai sensi dell'art.204 del C.d.S., il Prefetto qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio nel minimo edittale per ogni singola violazione più le spese di procedimento.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'intestatario del verbale deve dare comunicazione nel termine all'Ufficio Verbali, con la relativa documentazione, per la rinotifica all'effettivo responsabile.

Qualora entro il citato termine non sia avvenuto il pagamento o non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Versamenti di somme effettuati in misura inferiore a quanto previsto dal codice od oltre i termini, vengono considerati quali acconto in attesa della definizione del procedimento e della definitiva estinzione dell'obbligazione.

In questo caso, la somma da iscrivere a ruolo sarà pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203 comma 3 del C.d.S., e l'acconto versato (art. 389 Reg.esecuz.attuaz. del C.d.S.).

La decurtazione prevista sarà raddoppiata se il responsabile risulti titolare di patente da meno di tre anni. Questa disposizione riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003.

Nel caso di accertamento nella medesima circostanza o in rapida successione di norme diverse che prevedano decurtazione di punteggio, le decurtazioni verranno cumulate fino a totalizzare, al massimo, 15 punti.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

(Delibera Comunale n°58 del 27/10/1999)

Gli utenti interessati, che siano titolari del diritto d'accesso, possono richiedere copie di atti provvedendo alla corresponsione delle spese di riproduzione e diritti di segreteria, nella seguente misura:

- spese di riproduzione Euro 0,26 per ogni facciata riprodotta a mezzo macchina fotocopiatrice;

Sono inoltre dovuti diritti di segreteria pari a Euro 0.52 per ogni atto richiesto in bollo.

INFORMATIVA

1. I dati personali in possesso del Comando di Polizia municipale sono trattati nel rispetto del D.L.gs 196/2003
2. Il presente verbale costituisce elaborazione meccanografica conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando.
3. L'apposizione di firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul presente documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. (Art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI NOTIFICATORI

Si attesta che il presente verbale è stato notificato al sig. Foraci Salvatore Luigi mediante di consegna di copia a mani del Foraci Domenico fratello in data 07-07-15

IL MESSO ORIGINALE
(Vicari Carmelo)

Il ricevente

Foraci Domenico

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Sede Ufficio: Via Fiorentino Tel.: 0922-799366 Fax: 0922-969538
e-mail:polizia.municipale@comune.palmadimontechiaro.ag.it

Bollettario n° 20
Bolletta n° 390

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno 2015, giorno undici, del mese di giugno, ore 11.00, Via A. Diaz di fronte civico 204, i sottoscritti Assistenti Capo della P.M. Santamaria Angelo e Capobianco Natalino, hanno accertato l'istallazione di un impianto pubblicitario, sprovvisto della prescritta autorizzazione del Comune, pertanto si procede alla contestazione di seguito indicata.

TRASGRESSORE

Ditta individuale Lillo Sicilia s.r.l. con sede in via Zona Industriale A.S.I. capannone n. 18 - 81030 Gricignano di Aversa (Caserta)
Legale rappresentante: Podini Patrizio, nato a Bolzano il 28/01/1939, residente c/o società denominata Lillo Sicilia s.r.l. con sede in via Zona Industriale A.S.I. capannone n. 18 - 81030 Gricignano di Aversa (Caserta) in qualità di legale rappresentante della società denominata Lillo Sicilia s.r.l.

Si precisa che il trasgressore era assente al momento dell'accertamento.

PROPRIETARIO - OBBLIGATO IN SOLIDO

Ditta: PUBBLI ICARUS s.r.l. con sede legale in via Pisano n. 8 . Mazzarino (CL)
P.IVA 01797840855
Rappresentante legale: Faraci Salvatore Luigi, nato a Mazzarino il 18/09/1976, domiciliato c/o PUBBLI ICARUS s.r.l. con sede legale in via Pisano n. 8 . Mazzarino (CL)

VIOLAZIONE

Il predetto trasgressore ha violato la norma di cui all'art. 23 commi 4 e 11 bis c.d.s., per avere istallato in Via Via A. Diaz di fronte civico 204, un manifesto pubblicitario, reclamizzante il marchio " MD Supermercato" , senza la prescritta autorizzazione di questo comune.

Ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater sarà eseguita la rimozione dell'impianto pubblicitario.

Modalità di pagamento:
Entro 5 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio nella misura ridotta del 30%, pari a € 295,40, più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. **L'importo che dovrà versare è di Euro 324,00**

Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio, pari al minimo fissato dalla norma di Euro: 422,00 più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. **L'importo che dovrà versare è di Euro 450,60**

I verbalizzanti, Ass. Santamaria Angelo - Ass. Capobianco Natalino

Il responsabile dell'immissione e trasmissione: ISP C. Zarbo (art. 3, comma 2, d.lgs 12/02/93 n.39)

Il responsabile: C.te Domanti S.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento liberatorio del presente verbale in misura ridotta, per l'importo di cui retro, può essere effettuato:

presso gli Uffici della Polizia Municipale, siti in via Fiorentino 89, Palma di Montecchiano

oppure,
mediante versamento in conto corrente postale n. 1014363210 intestato a COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO POLIZIA MUNICIPALE. UFFICIO CONTRAVVENZIONI indicando la causale, il numero e la data del verbale, il numero di protocollo e la data di notifica.

I reperti fotografici riferiti all'impianto pubblicitario sono custoditi negli archivi informatici di questo Comando di P.M.. La visione è gratuita mentre il rilascio di copia è subordinato al pagamento di una somma di Euro 1,00 per ogni foto su carta comune in b/n formato 9x13 e di Euro 2,50 su carta comune a colori formato 9x13 (delibera G.M. n.58/2012)

AVVERTENZE

Avverso il presente accertamento è ammesso ricorso entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica, al Prefetto di Agrigento con raccomandata A/R o tramite l'organo accertatore con presentazione presso il Comando della P.M. in via Fiorentino 89, o con invio a mezzo raccomandata A/R; oppure al Giudice di Pace di Agrigento
Ai sensi dell'art.204 del C.d.S., il Prefetto qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione più le spese di procedimento.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'intestatario del verbale deve dare comunicazione nei termini all'Ufficio Verbali, con la relativa documentazione, per la rinotifica all'effettivo responsabile.
Qualora entro il citato termine non sia avvenuto il pagamento o non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Versamenti di somme effettuati in misura inferiore a quanto previsto dal codice od oltre i termini, vengono considerati quali acconto in attesa della definizione del procedimento e della definitiva estinzione dell'obbligazione.
In questo caso, la somma da iscrivere a ruolo sarà pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art.203 comma 3 del C.d.S., e l'acconto versato (art. 389 Reg.esecuz.attuaz. del C.d.S.).
La decurtazione prevista sarà raddoppiata se il responsabile risulti titolare di patente da meno di tre anni. Questa disposizione riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003.
Nel caso di accertamento nella medesima circostanza o in rapida successione di norme diverse che prevedano decurtazione di punteggio, le decurtazioni verranno cumulate fino a totalizzare, al massimo, 15 punti.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

(Delibera Comunale n°58 del 27/10/1999)

Gli utenti interessati, che siano titolari del diritto d'accesso, possono richiedere copie di atti provvedendo alla corresponsione delle spese di riproduzione e diritti di segreteria, nella seguente misura:
- spese di riproduzione Euro 0,26 per ogni facciata riprodotta a mezzo macchina fotocopiatrice;
Sono inoltre dovuti diritti di segreteria pari a Euro 0.52 per ogni atto richiesto in bollo.

INFORMATIVA

1. I dati personali in possesso del Comando di Polizia municipale sono trattati nel rispetto del D.L.gs 196/2003
2. Il presente verbale costituisce elaborazione meccanografica conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando.
3. L'apposizione di firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul presente documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. (Art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI NOTIFICATORI

Si attesta che il presente verbale è stato notificato al sig._____
mediante di consegna di copia a mani del_____
_____in data_____

Il ricevente

Il messo notificatore

Rg 1029

COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Internet: www.comune.mazzarino.cl.it
E-mail: segreteria@comune.mazzarino.cl.it
Codice fiscale: 00067840850

24 SET. 2015

Li

prot. n. 15534

Risposta a nota del 29/06/2015

Num .prot : 20801

Allegati : 2

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0031220
del 30/09/2015

Comune Di Palma Di Montechiaro
Polizia Municipale
(Prov. di Agrigento)

OGGETTO: Richiesta di notifica verbale di infrazione al C. d. S.

Ci e' stato trasmesso un atto,in Oggetto citato inerente alla Ditta, PUBBLICARUS S.R.L. ; Il presente atto e' stato notificato al Fratello Convivente Signor Faraci Domenico in data 01/07/2015 dai Messi Comunali di questo Comune.
codice IBAN IT 77U0359901800000000133783,o sul C.C.P.
N°11638939 intestato Comune di Mazzarino servizio di tesoreria.

Sempre disponibili per eventuali informazioni e collaborazione,si inviano cordiali saluti

Mazzarino li: .....

IL MESSO COMUNALE
VICARI CARMELO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Sede Ufficio: Via Fiorentino Tel.: 0922-799366 Fax: 0922-969538
e-mail:polizia.municipale@comune.palmadimontechiaro.ag.it

Bollettario n° 20
Bolletta n° 391

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno 2015, giorno undici, del mese di giugno, ore 11.00, Via K. Marx di fronte civico 27, i sottoscritti Assistenti Capo della P.M. Santamaria Angelo e Capobianco Natalino, hanno accertato l'istallazione di un impianto pubblicitario, sprovvisto della prescritta autorizzazione del Comune, pertanto si procede alla contestazione di seguito indicata.

TRASGRESSORE

Ditta individuale: AL.CA. s.r.l., con sede Zona Industriale ASI sn, 92026 Favara (AG) - P.IVA 02667500843
Rappresentante legale: Severino Gerlando, nato ad Agrigento il 24/09/1959, domiciliato c/o AL.CA. s.r.l. con sede Zona Industriale ASI sn, 92026 Favara (AG)

Si precisa che il trasgressore era assente al momento dell'accertamento.

PROPRIETARIO - OBBLIGATO IN SOLIDO

Ditta: PUBBLI ICARUS s.r.l. con sede legale in via Pisano n. 8 . Mazzarino (CL)
Rappresentante legale: Faraci Salvatore Luigi, nato a Mazzarino il 18/09/1976, domiciliato c/o PUBBLI ICARUS s.r.l. con sede legale in via Pisano n. 8 . Mazzarino (CL)

VIOLAZIONE

Il predetto trasgressore ha violato la norma di cui all'art. 23 commi 4 e 11 bis c.d.s., per avere istallato in Via K. Marx di fronte civico 27, un manifesto pubblicitario, reclamizzante il marchio " R7 Supermercato" , senza la prescritta autorizzazione di questo comune.

Ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater sarà eseguita la rimozione dell'impianto pubblicitario.

Modalità di pagamento:
Entro 5 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio nella misura ridotta del 30%, pari a € 295,40, più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. **L'importo che dovrà versare è di Euro 324,00**

Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio, pari al minimo fissato dalla norma di Euro: 422,00 più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. **L'importo che dovrà versare è di Euro 450,60**

I verbalizzanti, Ass. Santamaria Angelo - Ass. Capobianco Natalino

Il responsabile dell'immissione e trasmissione: ISP C. Zarbo (art. 3, comma 2, d.lgs 12/02/93 n.39)

Il responsabile: C.te Domanti S.

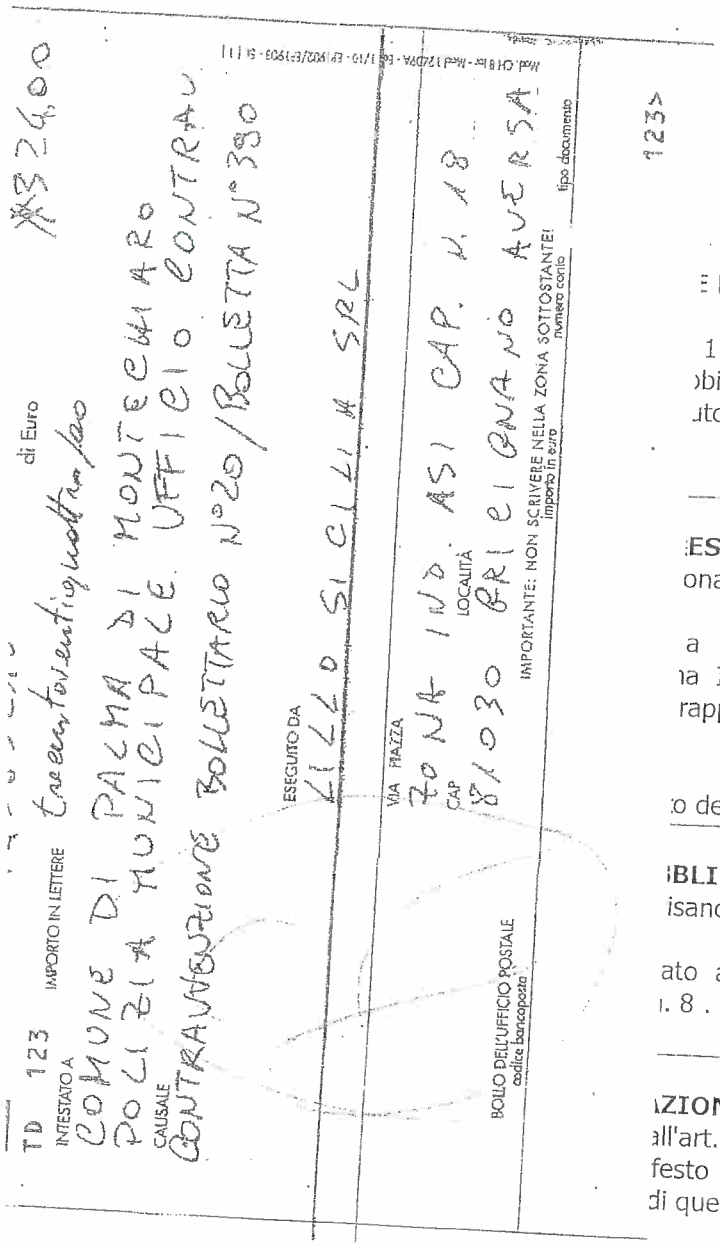

Bollettario n° 20
Bolletta n° 390

E NORME DEL CODICE DELLA STRADA

11.00, Via A. Diaz di fronte civico 204, i sottoscritti
obianco Natalino, hanno accertato l'installazione di un
utorizzazione del Comune, pertanto si procede alla

ESSORE
ona Industriale A.S.I. capannone n. 18 - 81030

a Bolzano il 28/01/1939, residente c/o società
na Industriale A.S.I. capannone n. 18 - 81030
rappresentante della società denominata Lillo Sicilia

o dell'accertamento.

BBLIGATO IN SOLIDO
isano n. 8 . Mazzarino (CL)

ato a Mazzarino il 18/09/1976, domiciliato c/o
. 8 . Mazzarino (CL)

AZIONE
all'art. 23 commi 4 e 11 bis c.d.s., per avere istallato
festo pubblicitario, reclamizzante il marchio " MD
di questo comune.

la rimozione dell'impianto pubblicitario.

odice dell'Amministrazione Digitale"

Transaction Key
150707-113755-0976916l
029/001 06 07-07-15
0206 €*324,00*
VCXL 0206 €*1,30*
C/C 001014363210 P 0087

bale, è ammesso il pagamento liberatorio nella
e di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro
24,00

Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento liberatorio, pari al minimo fissato dalla norma di Euro: 422,00 più spese di procedimento di euro 0,00 e notifica di Euro 28,60. **L'importo che dovrà versare è di Euro 450,60**

I verbalizzanti, Ass. Santamaria Angelo - Ass. Capobianco Natalino

Il responsabile dell'immissione e trasmissione: ISP C. Zarbo (art. 3, comma 2, d.lgs 12/02/93 n.39)

Il responsabile: C.te Domanti S.

6002

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
-Provincia di Agrigento-
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 19943 data 22 OTT. 2009

A MEZZO NOTIFICA

spett.le ditta PUBBLICARUS srl
via Pisano n. 8
Mazzarino

p.c.

Al Capo settore Affari Tributari e Legali
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Oggetto: diffida a rimuovere impianti pubblicitari abusivi.

Il Dirigente U.T.C.

Vista la nota della Polizia Municipale prot. n. 3847 del 15/10/2009, con la quale vengono trasmesse copie dei verbali di accertamento di violazione alla norme del Codice della strada: bollettario n. 97 – bolleta n. 1928 e bollettario n. 97 bolletta n. 1929, da cui si evince che in violazione dell'art. 23, comma 4 del Codice della strada la ditta Pubblicarus, corrente in Mazzarino, via Pisano n. 8, di cui il sig. Faraci Salvatore Luigi ne è rappresentante legale, ha collocato, in assenza della prescritta autorizzazione comunale:

1. in località Palma di Montechiaro, via Diaz, un impianto pubbicitario delle dimensioni di mt. 6.00 x mt. 3.00;
2. in località Palma di Montechiaro, via Marx, un impianto pubblicitario delle dimensioni di mt. 6.00 x mt. 3.00;

Vista la nota del Capo settore Affari Tributari e Legali, prot. n. 19537 del 16/10/2009;
Visto l'art. 13-bis del Codice della strada;
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DIFFIDA

la ditta PUBBLICARUS srl, meglio sopra meglio indicata, a rimuovere gli impianti pubblicitari in argomento.
A tal fine, assegna il termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione del presente atto.
Avverte che:

- In caso di inadempienza a quanto in diffida, questo Comune, proprietario della strada., provvederà d'ufficio, in via sostitutiva, alla rimozione degli impianti ed al loro affidamento in custodia, ponendo tutte le spese necessarie a carico della ditta Pubblicarus s.r.l, proprietaria dell'impianto.
- I destinatari del presente atto restano responsabili, penalmente e civilmente, per qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone e/o cose in dipendenza delle opere da eseguirsi o per la omessa o ritardata esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m. e i..

Palma di Montechiaro, li

Il Capo Settore u.t.c.
(Ing. Domenico Grani)

Corte di Cassazione n° 19906/09 –la mancata indicazione nel verbale della sanzione edittale e l'errata indicazione della norma violata non sono causa di nullità - 15.09.09. –

Scritto da La Redazione on 30 Gennaio 2013. Postato in Articoli News

In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. 1412/2007).

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ.II CIVILE - SENTENZA 15/09/2009 N. 19906

(omissis)

(...) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro dep. il 28 ottobre 2005 che aveva rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Comune che le aveva contestato la violazione dell'art. 7 comma 1 lett. A) per avere lasciato in sosta l'auto in zona vietata con rimozione forzata. Non ha svolto attività difensiva l'intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. La ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso disposta dal Collegio.

L'intimato, a seguito del rinnovo della notifica, ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., deduce che la sentenza aveva omesso di pronunciare su tutti i motivi indicati nell'atto di opposizione, avendo preso in esame soltanto quelli relativi alla mancata autenticazione del verbale di contravvenzione e alla carenza di certificazione della sottoscrizione.
La censura, che è stata formulata sotto il profilo della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile, atteso che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, sicché per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, dell'argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione, considerato, appunto, che il vizio di omessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sull'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario dell'ordinanza - ingiunzione, detto accertamento rappresentando l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione (Cass. 3338/2006).
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 per non essere stato indicato nel verbale impugnato l'ammontare del minimo edittale della sanzione dovuto in modo da consentire l'eventuale pagamento in misura ridotta. Il motivo è infondato.

In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi

Ministero della Giustizia

Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto

Scheda pratica - Ricorso contro le sanzioni del codice della strada

- Scheda
- Dove
- Faq

Al giudice di pace si può presentare **opposizione** per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71. Per le violazioni al codice della strada il **giudice di pace** ha **competenza esclusiva** che prescinde dal valore.

Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:

1. **ricorso avverso la multa** per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
   1. si può presentare ricorso avverso il **verbale di accertamento** della violazione amministrativa
   2. oppure avverso la **cartella esattoriale** che viene inviata quando la multa non viene pagata. Il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella. L'importo della sanzione contenuto nella cartella è raddoppiato.
2. **ricorso avverso l'ordinanza del Prefetto** che rigetta il ricorso per una multa.

Chi ha già pagato non può più fare ricorso.
Non si può fare ricorso solo avverso la decurtazione dei **punti sulla patente**.
E' opportuno che il ricorrente trasmetta comunque copia del ricorso anche all'organo di polizia, riportato nell'intestazione del verbale, che ha emesso la contravvenzione per interrompere ogni procedura avviata dal verbale fino alla decisione sul ricorso.
Non si può presentare ricorso avverso l'avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza). Occorre attendere la notifica del verbale per poter presentare ricorso.
Di norma se è stata applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, etc..) non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.

- Il ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro **30 giorni** dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa.
- Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro **30 giorni** dalla notifica della stessa. Il ricorso avverso la cartella esattoriale può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o la elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro...) nel comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge. Infatti, se il ricorrente non è residente nel comune sede dell'ufficio del giudice di pace a cui deve presentare ricorso, e non indica un domicilio nel territorio del comune, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell'udienza, esito del ricorso ecc.) e quindi dovrà essere il ricorrente stesso ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.

Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato.

In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità (Sentenza 26 maggio 2010, n. 12899).

Sentenza tratta da Altalex.com

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 26 maggio 2010, n. 12899

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Il Comune di Torre Annunziata impugna la sentenza n. 150 del 2006 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, pubblicata il 20 gennaio 2006 e mai notificata, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierno intimato, C.F., nei suoi confronti in relazione ad una contravvenzione al Codice della Strada ritenuta illegittima, ma regolarmente pagata. Al riguardo l'odierno intimato osservava che solo successivamente al pagamento dell'oblazione aveva avuto notizie della irregolarità dell'apparecchiatura utilizzata dal Comune per accertare la violazione (FhotoRed F17A senza omologazione utilizzato per presidiare un impianto semaforico non assistito da personale).

2. - Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ritenendo, da un lato che il pagamento della somma portata dall'ordinanza ingiunzione non comportava di per sè l'acquiescenza allo stesso (citando all'uopo Cass. 2004 n. 3735) e, dall'altro, che il provvedimento sanzionatorio risultava illegittimo, poichè l'apparecchiatura in questione non poteva essere utilizzata senza operatore prima della sua omologazione avvenuta soltanto il 18 marzo 2004. Esaminato l'atto sanzionatorio, il Giudice di Pace riteneva che sussistevano tutti i requisiti richiesti per configurare la responsabilità dell'amministrazione per aver utilizzato in modo anomalo l'apparecchiatura. Riconosceva così il danno richiesto nell'importo versato per la sanzione, oltre interessi e spese.

2. - L'amministrazione ricorrente formula due motivi di ricorso.

3. - Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.

4. - Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

5. I motivi del ricorso.

5.1 - Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 1981 n. 689 e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia". Lamenta l'Amministrazione che il Giudice di Pace non ha tenuto conto che la scelta dell'odierno intimato di non impugnare il provvedimento sanzionatorio, pagando la relativa sanzione, escludeva ogni altra possibilità d'impugnazione del provvedimento in

questione, stante la specificità della disciplina d'impugnazione dei provvedimenti in questione dettata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Il verbale era quindi ormai divenuto inoppugnabile.

5.2 - Col secondo motivo di ricorso viene dedotta: "pretesa disapplicazione dell'atto amministrativo con l'effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale. Falsa applicazione di norme di diritto (artt. 4 e 5, della legge 1865 n. 2248, allegato E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". 5.3 - Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto: "effetto preclusivo del pagamento della sanzione. Insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto". 5.4 - Col quarto motivo infine si deduce: "insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento del thema decidendi". 5.5 - Col quinto motivo di ricorso si lamenta la disposta condanna alle spese in un procedimento che ha avuto inizio in conseguenza delle infrazioni commesse dall'intimato.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

6.1 - Occorre osservare in primo luogo che la sentenza impugnata è stata resa dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 113 c.p.c., e, come tale, è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; tale pronuncia inoltre è soggetta a ricorso per cassazione - in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4 - per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi". Nel caso in questione, come del resto già affermato in un caso identico (Cass. 2007 n. 6382), vengono dedotte violazione delle norme processuali e dei principi informatori della materia. Si tratta, infatti, di controversia originata da una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., proposta da un privato nei confronti di un Comune per l'assunta illegittimità di un verbale di accertamento elevato a suo carico per un'infrazione stradale, rispetto al quale aveva già provveduto al pagamento in misura ridotta.

6.2 - Il ricorso è fondato e va accolto. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente. Questa Corte, sempre al riguardo di identica fattispecie, ha già avuto occasione di affermare che: "In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa" (Cass. 2007 n. 6382).

Il Giudice di Pace non si è attenuto agli indicati principi.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

7. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 Euro per onorari e 50,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonchè in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.10.2015 , essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì 16.10.2015

IL SEGRETARIO GENERALE